

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CAGLIARI



STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 30.10.2007
e riapprovato dall'Assemblea dei Soci il 27.03.2009)

STATUTO SEZIONALE TIPO
approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo
nella sua riunione del 3 febbraio 2007
integrato da modifiche, per uniformarlo allo Statuto del CAI Sardegna,
approvate dal Comitato Direttivo Regionale
nella sua riunione del 17 settembre 2007.

CON MODIFICHE ULTERIORI PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CAGLIARI
apportate dal Direttivo Sezionale il 7/10/2007

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

- Art. 1 (Denominazione e durata)
- Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 (Scopi)
- Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

- Art. 5 (Soci)
- Art. 6 (Ammissione)
- Art. 7 (Quota associativa)
- Art. 8 (Durata del rapporto Sociale. Obblighi e divieti a carico del Socio del Club Alpino Italiano)
- Art. 9 (Dimissioni e trasferimento)
- Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)
- Art. 11 (Sanzioni disciplinari)
- Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONE

- Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 14 (Assemblea)
- Art. 15 (Convocazione)
- Art. 16 (Partecipazione)
- Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)
- Art. 18 (Deliberazioni)
- Art. 19 (Commissione verifica dei poteri)

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 20 (Composizione e funzioni)
- Art. 21 (Durata e scioglimento)
- Art. 22 (Convocazione)
- Art. 23 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

- Art. 24 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

- Art. 25 (Compiti del Tesoriere)
- Art. 26 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 27 (Composizione e durata)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 (Composizione e durata)

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLE SEZIONI

Art. 29 (Obblighi e divieti a carico della Sezione verso le altre Sezioni e nei confronti del CAI Sardegna)

Art. 30 (Inerzia accertata)

TITOLO V

CARICHE SOCIALI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Art. 31 (Modalità di candidatura e di elezioni alle cariche sociali della Sezione)

Art. 32 (Condizioni di eleggibilità)

Art. 33 (Comitato Elettorale della Sezione. Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità)

Art. 34 (Sostituzione di componenti di organi della Sezione decaduti prima del termine del mandato)

TITOLO VI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 35 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 36 (Costituzione)

TITOLO VIII

PATRIMONIO

Art. 37 (Patrimonio)

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (Esercizio sociale)

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 39 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano)

TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e durata.

E' costituita, con sede legale in Cagliari, l'associazione fondata nel 1932, denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Cagliari" con sigla "CAI - Sezione di CAGLIARI", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Sardegna. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, é indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano ed allo Statuto del CAI Sardegna.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi.

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, speleologia, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "GENNARGENTU" del quale è editrice e proprietaria;
 - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci.

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non é ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione.

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa.

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata del rapporto Sociale. Obblighi e divieti a carico del Socio del Club Alpino Italiano.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Il Socio del Club Alpino Italiano ha i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche del Club Alpino Italiano. In particolare:

1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il Socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2. Non sono ammesse iniziative o attività, del socio in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla sezione o dal CAI.
3. Non sono ammesse iniziative del Socio in nome del Club Alpino Italiano, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.
4. L'inosservanza da parte del Socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 9 - Dimissioni e trasferimento.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che non rispetti i doveri di cui al precedente Art. 8 e che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi.

Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo il Socio può presentare istanza di conciliazione al Collegio dei Proibiviri della Sezione ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proibiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proibiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione.

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri della Sezione ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano e all'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del CAI Sardegna nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 15 Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge due volte all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo ed entro il 31 ottobre per l'approvazione rispettivamente dei bilanci preventivo e consuntivo e per la nomina delle cariche Sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 30 Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea (trenta giorni in caso di rinnovo delle cariche sociali), deve essere esposto nell'Albo Sezionale della Sede Sociale ed eventualmente spedito a ciascun Socio avente diritto al voto; nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Dalla data di convocazione dell'assemblea elettorale e sino al giorno delle elezioni è sospesa l'approvazione di nuovi Soci.

Art. 16 - Partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

All'Assemblea è invitato il Presidente Regionale del CAI Sardegna, o un suo delegato scelto fra i componenti del CDR o del Collegio regionale dei Revisori dei Conti, che può intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è pertanto escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale con le eccezioni previste dall'Articolo 28 dello Statuto del CAI Sardegna.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19 – Commissione verifica poteri.

1. Il Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima dell'invio della formale convocazione dell'Assemblea, nomina la Commissione di verifica dei poteri costituita da tre componenti individuati fra i Soci aventi almeno due anni di iscrizione al CAI.
2. La Commissione di verifica dei poteri ha il compito di accertare il diritto dei Soci di partecipazione all'Assemblea, registrandone l'eventuale accredito.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero sette componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. L'assemblea può aumentare di 2 il numero dei componenti su proposta del C.D. uscente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni, Gruppi (sia specialistici che locali non specialistici) e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente e tutte le altre cariche previste, quali Addetto Stampa, Responsabile delle pubblicazioni sociali, Coordinatori di Gruppi e Commissioni.

Nomina altresì il Segretario ed il Tesoriere, se non designati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre all'assegnazione di incarichi e responsabilità funzionali all'attività della Sezione.

Art. 21 - Durata e scioglimento.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI e quelli

dell'Assemblea Regionale (ARD) del CAI Sardegna ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 23 - Modalità di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede Sociale, previa richiesta al Consiglio Direttivo. Non è consentito il rilascio di copie. Per salvaguardarne la riservatezza, il Consiglio Direttivo può escludere la consultazione del verbale, o parte di esso, apponendo gli omissis nei casi in cui i suoi contenuti riguardino, anche in modo indiretto, i comportamenti e i giudizi sulle persone.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti del Presidente.

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 - Compiti del Tesoriere.

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto. I suoi compiti sono:

- a) custodire i fondi della Sezione;
- b) tenere la contabilità della Sezione, conservandone ordinatamente la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei conti, anche singolarmente;
- c) predisporre, per conto del Consiglio Direttivo sezionale, i bilanci d'esercizio della Sezione, ovvero il conto economico, il bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale ed il conto di previsione;
- c) firmare i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali d'incasso unitamente al Presidente Sezionale.

Art. 26 - Compiti del Segretario.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo, cura la corrispondenza, custodisce ed ordina l'archivio, invia gli avvisi di convocazione delle Assemblee, cura il tesseramento dei soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione e durata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - Composizione e durata.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di conciliazione della Sezione. È costituito da tre componenti effettivi, Soci che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione al Club Alpino Italiano e non ricoprono altre cariche nella Sezione.

Il Collegio dei Probiviri non è organo giudicante, ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della Sezione; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.

Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il Collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio regionale o interregionale dei Probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado. Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLA SEZIONE

Art. 29 – Obblighi e divieti a carico della Sezione verso le altre Sezioni e nei confronti del CAI Sardegna.

1. Fermo restando il principio d'autonomia delle Sezioni sancito dallo Statuto, la Sezione non stabilisce e non mantiene rapporti, diretti o indiretti, con la Regione Autonoma della Sardegna, senza preventiva autorizzazione del GRS.

Altresì non stabilisce né mantiene rapporti, diretti o indiretti, con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona d'attività di un'altra sezione sarda, senza preventivo accordo con la sezione interessata.

2. La Sezione assume i seguenti obblighi nei confronti del CAI Sardegna:

- a) presenta al Comitato Direttivo Regionale (CDR), entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD), una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale della Sezione compresa la relazione dei Revisori e del verbale dell'assemblea che ha approvato tali documenti;
- b) trasmette al CDR l'elenco degli eletti agli organi della Sezione e il recapito ufficiale, in ogni caso, entro sette giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
- c) trasmette immediatamente al CDR i nomi e gli indirizzi dei delegati eletti;
- d) trasmette al Comitato Elettorale Regionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI Sardegna, entro trenta giorni dalle votazioni;
- e) trasmette al CDR copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Assemblea della Sezione;
- f) vigila sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri Soci e di quelli di altre sezioni e, qualora ne venga a conoscenza, informa tempestivamente il CDR sugli eventuali casi di inadempienza di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Inerzia accertata.

1. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo di una Sezione è supplito dal corrispondente organo regionale del CAI Sardegna.
2. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.

TITOLO V

CARICHE SOCIALI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

Art. 31 – Modalità di candidatura e di elezione alle cariche sociali della Sezione.

1. Le proposte di candidature sono libere, tuttavia chi vuole che il proprio nome sia inserito nella scheda elettorale deve avanzare la propria candidatura almeno 10 giorni prima delle elezioni direttamente al Comitato Elettorale sezionale che ne verifica, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.
2. Le candidature sono accompagnate dal curriculum personale del candidato e dall'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del regolamento generale del CAI, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della

proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del R. G. del CAI.

3. Il Comitato Elettorale sezionale predisporre quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun Socio:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che il delegato intende designare o eleggere.
4. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
5. È escluso dal procedimento d'elezione o di designazione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
6. Il presidente viene eletto con votazione separata rispetto ai Consiglieri. Il candidato alla presidenza non eletto ha facoltà di candidarsi come consigliere.
7. Il segretario e il tesoriere sono eletti contestualmente ai restanti consiglieri con unica votazione e designazione separata.

Art. 32 - Condizioni di eleggibilità.

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

Art. 33 - Comitato Elettorale - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.

1. Il Comitato Elettorale sezionale è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi della Sezione, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da tre componenti effettivi, e da altrettanti supplenti, designati dall'Assemblea ordinaria dei Soci che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso; fra di essi viene individuato il segretario verbalizzante delle sedute.
2. I designati durano in carica tre anni sociali. La decadenza del Consiglio Direttivo della Sezione non determina la decadenza del Comitato Elettorale sezionale.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione convoca il Comitato Elettorale ogni qual volta si rende necessario.
4. Le sedute del Comitato Elettorale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi sostituire da uno dei supplenti. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un componente a continuare nell'impegno assunto, si provvederà a sostituirlo con il nominativo del subentrante individuato fra i supplenti.
5. Non possono essere nominati componenti del comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 34 - Sostituzione di componenti di organi della Sezione decaduti prima del termine del mandato.

1. La sostituzione di un componente di un organo della Sezione, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga con un Socio, individuato fra i primi dei non eletti.
2. Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

TITOLO VI COMMISSIONI E GRUPPI E SCUOLE

Art. 35 - Commissioni, Gruppi e Scuole.

Il Consiglio Direttivo può costituire Organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i pote-

ri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Le Commissioni agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del Consiglio Direttivo sezionale, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci, ed informano il Consiglio Direttivo continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni.

Le Commissioni sezionali sono rette da appositi Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, e sono tenute al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

Le Commissioni non possono interferire con i programmi sezionali nello svolgimento delle loro attività.

Nello svolgimento del loro mandato, si rapportano tecnicamente – qualora esistano – con i rispettivi OTR – organi tecnici regionali – per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere.

Le Commissioni decadono insieme al Consiglio Direttivo che la ha create.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi sia specialistici (ossia: escursionistico, alpinistico, speleologico, ecc.) che locali non specialistici, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

I Gruppi specialistici hanno una propria autonomia organizzativa, sono retti da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

I Gruppi non possono interferire con i programmi sezionali nello svolgimento delle loro attività.

I Responsabili vengono eletti dalle rispettive Assemblee e la loro elezione deve essere ratificata dal C.D. sezionale.

Le Assemblee dei Gruppi avranno luogo secondo le disposizioni previste dal loro Regolamento-Statuto; la loro convocazione verrà comunicata con preavviso di almeno venti giorni al Consiglio Direttivo Sezionale che può delegare un proprio rappresentante ad intervenire.

Nello svolgimento della loro attività, si rapportano tecnicamente – qualora esistano – con i rispettivi OTR – organi tecnici regionali – per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali.

Le scuole sono considerate esattamente come i Gruppi e rispondono ad identiche regole.

I Gruppi locali, composti da non meno di dieci Soci, operano in un ben circoscritto ambito territoriale, secondo apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

I Gruppi locali sono tenuti al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

Per i rapporti con l'esterno del Sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di livello comunale e provinciale presenti nel territorio di competenza della Sezione) Gruppi e Commissioni operano su delega scritta preventiva del Presidente sezionale, sentito il Consiglio Direttivo eccetto i casi in cui necessiti la firma sociale che compete al Presidente della Sezione.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VII SOTTOSEZIONI

Art. 36 – Costituzione.

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più sottoSezioni; la sottoSezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della sottoSezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La sottoSezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Assemblee delle Sottosezioni avranno luogo secondo le disposizioni valide per la Sezione e la loro convocazione verrà comunicata con preavviso di almeno venti giorni al Consiglio Direttivo Sezionale che può delegare una propria rappresentanza ad intervenire.

PATRIMONIO

Art. 37 – Patrimonio.

1. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.
2. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.
3. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.
4. La firma sul conto corrente spetta in modo disgiunto al Presidente e al Tesoriere e in subordine al VicePresidente e al Segretario.
5. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO IX AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - Esercizio sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve contenere ed esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale CAI Sardegna. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 39 - Tentativo di conciliazione.

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dal Regolamento Disciplinare, e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano.

Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione di CAGLIARI del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30/10/2007 e riapprovato il giorno 27 marzo 2009.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 marzo 2009

Il Presidente della Sezione
Paolo Selis

Il Presidente dell'Assemblea
Bruno Puggioni